



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE  
(P.T.P.C.) 2019-2021**

**INDICE**

1. INTRODUZIONE: PROFILI GENERALI
2. QUADRO NORMATIVO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
3. CONTESTO ORGANIZZATIVO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “NINO ROTA”
4. GESTIONE DEL RISCHIO
  - 4.1 AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE
  - 4.2 AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DEL CONSERVATORIO
5. CONTROLLO E PREVENZIONE DEL RISCHIO
6. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
7. ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL WISTLEBLOWER
8. PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
  - 8.1 PIANO DELLE PERFORMANCE
  - 8.2 ACCESSO CIVICO
  - 8.3 IL GARANTE DELLA PRIVACY
  - 8.4 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA: OBIETTIVI
  - 8.5 DIFFUSIONE NELL'UTILIZZO DELLA PEO E DELLA PEC
  - 8.6 CUSTOMER SATISFACTION
  - 8.7 GESTIONE PRESENZE
  - 8.8 GIORNATA DELLA TRASPARENZA
  - 8.9 ALBO PRETORIO ON-LINE
  - 8.10 ALBO FORNITORI ON-LINE
  - 8.11 SERVIZI DI BIBLIOTECA



**CONSERVATORIO DI MUSICA NINO ROTA DI MONOPOLI**  
*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica



Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione

2

Publicato sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente” in data 31.01.2019



## **1. INTRODUZIONE: PROFILI GENERALI**

Il 6 novembre 2012 il Legislatore italiano ha approvato la legge n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che rappresenta il più significativo intervento dedicato alla cura dell’integrità dell’azione pubblica, con l’obiettivo di prevenire e reprimere - attraverso un approccio multidisciplinare ed organico - il diffuso fenomeno corruttivo. Le sanzioni in essa stabilite costituiscono soltanto alcuni dei rimedi per la lotta alla corruzione e all’illegalità nell’azione amministrativa, ma non gli unici, giacché grande rilievo è stato dato ad un corpus di strumenti volti ad impedire l’insorgere dell’esteso malcostume. L’intervento normativo si è reso necessario per rispondere a due esigenze fondamentali: da una parte porre rimedio alle negative implicazioni di carattere politico-civile ed alla perdita di credibilità del Paese anche a livello internazionale, dall’altra riparare i danni economici derivanti dall’indebito aumento di costi sul sistema economico nazionale e dai mancati investimenti stranieri a causa dello stato patologico dell’agire pubblico. Pertanto, a sostegno del provvedimento legislativo, si pongono motivazioni di adeguamento dell’ordinamento giuridico italiano agli standard internazionali e di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini. Vi è infatti la necessità, da un lato, di combattere la percezione diffusa, alimentata dalla corruzione dilagante, di sfiducia e insoddisfazione verso la Pubblica Amministrazione e della conseguente delegittimazione delle istituzioni, e, dall’altro, di valorizzare i principi fondamentali di uno Stato democratico quali eguaglianza, trasparenza, fiducia nelle Istituzioni, legalità e imparzialità dell’azione degli apparati pubblici. Peraltro, anche come ribadito da ultimo nel comunicato relativo alla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’ANAC, si conferma una nozione di “corruzione” più ampia dei meri reati contro la pubblica amministrazione e coincidente con la “maladministration” ossia con comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la cura dell’interesse pubblico a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Nello specifico, la legge n. 190 del 2012 particolare attenzione ha dedicato alla prevenzione dei comportamenti corruttivi del personale dipendente della Pubblica Amministrazione, onde addivenire ad una riorganizzazione strutturata del sistema, non disgiunto dalla ricerca di una maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. La lotta alla corruzione, in sostanza, è basata fundamentalmente su due elementi: in primo luogo la prevenzione, per la cui realizzazione devono essere studiate misure idonee ed in secondo luogo la repressione, che si avvale di un meccanismo sanzionatorio di carattere amministrativo e penale. Indubbiamente, il ruolo più importante è attribuito alla prevenzione, la quale si basa su una serie di misure, come la garanzia e l’efficacia dei controlli, la promozione della massima trasparenza attraverso l’accessibilità totale delle informazioni e la garanzia del rispetto del principio di integrità nell’attribuzione degli incarichi. In questo senso, riveste un ruolo strategico la precisa individuazione delle aree di attività maggiormente esposte al rischio corruzione e la conseguente predisposizione di meccanismi risolutivi, come ad esempio la rotazione degli incarichi ed il monitoraggio costante delle attività finalizzati a contrastare l’insorgenza di comportamenti devianti. Per impedire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi all’interno della struttura amministrativa, è necessario potenziare la funzione ispettiva mediante l’istituzione di un sistema di controlli interni che agisca adeguatamente in fase sia preventiva che successiva. Da ultimo, sempre nell’ottica della prevenzione, viene ribadita la fondamentale importanza della cultura della trasparenza, dell’accessibilità e della integrità sottese al metodo dell’agire



amministrativo, in base al quale tutte le informazioni in possesso dell'Amministrazione possono (e devono) essere accessibili e comprensibili per i cittadini, indistintamente.

## **2. QUADRO NORMATIVO – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE**

Con la legge n. 190 del 2012, dunque, è stata varata una disciplina organica per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. Tale normativa, in raccordo con gli altri istituti già previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, investe l'Amministrazione, nel suo complesso, di responsabilità che si traducono in una serie di adempimenti particolari finalizzati a rendere le strutture e le informazioni completamente accessibili dall'esterno. Alla legge n. 190 del 2012 hanno fatto seguito: - circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013; - decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; articolato in forma di Testo Unico, che ha razionalizzato la miriade di obblighi di pubblicazione che gravano sulla Pubblica Amministrazione; - decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190"; - d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; - decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; - legge 27 maggio 2015, n. 69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", la quale ha - tra le altre disposizioni - inasprito il trattamento sanzionatorio per i reati contro la Pubblica Amministrazione (peculato, corruzione, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita) e per le condotte di stampo mafioso, ed aumentato i poteri di vigilanza dell'ANAC; - legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che, all'art. 7 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), sottolinea la necessità della "precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi". Si deve ricordare, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ANAC hanno emanato, rispettivamente, la direttiva anticorruzione per le società controllate o partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze - del 25 agosto 2015 - e le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici - di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015. La direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze, è volta ad assicurare adeguata applicazione della vigente normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, con riferimento alle società



controllate o partecipate dal MEF, così come le linee guida dell'ANAC, sono volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da Pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici, nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, definendo altresì le implicazioni in termini organizzativi. Si fa, infine, rinvio al Regolamento dell'ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento. Dalle norme sommariamente esposte, si evince che l'intervento legislativo è da anni ormai indirizzato verso molteplici aspetti: si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto ai fenomeni corruttivi, non solo sotto il profilo penalistico, connesso alla loro repressione, nel cui ambito si prevede comunque un inasprimento delle sanzioni, ma anche sul versante amministrativo, dando cioè grande risalto alla prevenzione della corruzione attraverso la promozione dell'etica pubblica, della trasparenza completa dell'attività amministrativa, della formazione delle risorse umane che operano nella Pubblica Amministrazione. Dal complesso delle predette disposizioni emerge chiaramente che tema centrale nella prevenzione della corruzione è, per il legislatore, quello della "Trasparenza amministrativa", ed infatti si prevede espressamente che essa sia tra le leve più importanti sulle quali si basa la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, tant'è che il Programma triennale della trasparenza rappresenta una sezione del Piano per la prevenzione della corruzione e, di norma, le figure dei Responsabili (trasparenza e anticorruzione) sono riunite in un unico soggetto (art. 43, d.lgs. n. 33 del 2013). A livello nazionale, sotto il profilo operativo, il sistema di prevenzione e contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione si articola nelle strategie individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 1, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida per tutte le Amministrazioni. Di recente - in virtù del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione della stessa e l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) - l'ANAC medesima ha approvato l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 12 del 28/10/20152, con il quale fornisce indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del precitato PNA approvato con delibera n. 72 del 2013, concentrando l'attenzione sull'effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi, volte a migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistemico. La legge n. 190 del 2012 prevede, per ciascuna Amministrazione, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), formulato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato ai sensi dell'art. 1, co. 7, della stessa legge ed approvato dall'organo di indirizzo politico. La legge n. 190 del 2012, nonché la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, hanno considerato fondamentale la figura del Responsabile, quale soggetto in grado di garantire la prevenzione nell'ambito dell'Amministrazione. Difatti, le norme prevedono che il medesimo - al quale deve essere assicurato un supporto, mediante assegnazione di risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio - debba: - elaborare la proposta di Piano della prevenzione della corruzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione; - definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; - verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità; 1 Previsto dall'art. 1, comma 4, lett. c) della



legge n. 190 del 2012. 2 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 267 del 16 novembre 2015; proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione; - verificare, d'intesa con il Dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; - individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità. Per espletare le proprie funzioni, è statuito che il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvalga di una Rete di referenti delle strutture, le cui modalità di raccordo e di coordinamento sono inserite nel Piano triennale di prevenzione in modo da creare un meccanismo di comunicazione/informazione, input/output per l'esercizio della funzione. A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede altresì consistenti responsabilità in caso di inadempimento. In particolare, il comma 8 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 configura una responsabilità dirigenziale nell'ipotesi di mancata predisposizione del Piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. La previsione di questa responsabilità rende naturalmente necessaria la creazione del collegamento tra adempimenti e obiettivi dirigenziali in sede di negoziazione degli obiettivi. A tal proposito, la delibera ANAC n. 146 del 2014 disciplina l'“esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal Piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190)”. Nel P.N.A. sono già elencati una serie di adempimenti complementari alla stesura del documento del P.T.P.C., il quale ultimo - rispecchiando le specificità funzionali e di contesto - deve essere adottato da ciascuna Amministrazione dello Stato, e costituisce la modalità attraverso la quale la medesima definisce "la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio" (art. 1, co. 5, della legge n. 190 del 2012). Il Piano, in sintesi, ha la funzione di: a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle proprie competenze; b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano; d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; e) monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione; f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge; g) creare un collegamento tra corruzione - trasparenza - performance nell'ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”. L'adozione del Piano costituisce, quindi, per l'Amministrazione un'importante occasione per la dichiarazione del “buon amministrare” e per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico. Con l'adozione del P.T.P.C. sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., dunque, prende concretamente avvio la fase di attuazione della legge anticorruzione attraverso la pianificazione della strategia di prevenzione a livello decentrato. Difatti, esso rappresenta lo

6



strumento attraverso il quale l'Amministrazione sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo riferita alla propria peculiare realtà, individuando "ulteriori misure" ritenute necessarie o utili, le quali, pur non essendo obbligatorie per legge, lo diventano dal loro inserimento nel P.T.P.C. Da ultimo, va fatto riferimento al recentissimo "Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2017- 2019", redatto nell'ambito dell'Accordo per il cofinanziamento di attività di ricerca finalizzate alla costruzione di un sistema di raccolta sistematica e di lettura organizzata delle misure di prevenzione della corruzione delle pubbliche amministrazioni sottoscritto tra l'ANAC e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" il 13 giugno 2017. Dal complesso corpus normativo, si evince, pertanto, che il Legislatore abbia voluto introdurre anche nella Pubblica Amministrazione le logiche del c.d. "Risk Management", modello in base al quale il fine è quello di prevenire, e non solo reprimere, il fenomeno corruttivo, mediante un processo con cui si individua e si stima il rischio cui un'organizzazione è soggetta e si sviluppano strategie e procedure operative per governarlo. In proposito, va tenuto presente che i concetti di "rischio" e "corruzione" di cui trattasi hanno un'accezione molto ampia, che va oltre la fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318, 319 e 319ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. L'analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al loro livello più o meno elevato. A seguito dell'analisi, verrà stilata una classifica dei singoli rischi e relativi processi. Per ciascuna attività ogni Centro di responsabilità (CDR) deve costruire la propria "mappa di rischio", valutando da "bassa" ad "alta" sia la probabilità che questo si concretizzi, sia l'impatto sull'organizzazione e sul raggiungimento degli obiettivi: ciò che ne risulta è la "propensione al rischio". Nel P.T.P.C. - che non è quindi un semplice documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione - si delinea pertanto un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo, indicando le aree di rischio ed i rischi specifici, le misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura ed i tempi.

7

### **3. CONTESTO ORGANIZZATIVO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "NINO ROTA"**

Conformemente al D.P.R. 28/02/2003 n. 132, lo Statuto del Conservatorio prevede i seguenti organi:

**Il Presidente** è il rappresentante legale del Conservatorio ad eccezione di ciò che attiene l'andamento didattico, disciplinare e artistico. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

**Il Direttore** è responsabile dell'andamento didattico, scientifico, artistico e disciplinare nonché dei progetti di produzione artistico - musicale ed ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e



alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.

**Il Consiglio Accademico** esercita le competenze relative alla programmazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica; collabora con il Consiglio di Amministrazione nelle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria.

**Il Consiglio di Amministrazione** stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. Attua le linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico; vigila, inoltre, sulla sostenibilità finanziaria delle attività del Conservatorio.

**I Revisori** dei conti sono preposti alla verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e del corretto andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale del Conservatorio. Il Nucleo di valutazione è l'organo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e amministrative.

**La Consulta degli Studenti** è l'organo preposto ad indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

**Il Collegio dei professori** svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico secondo le modalità definite dallo Statuto di autonomia.

La **struttura amministrativa** è così composta:

Nr. 1 **Direttore amministrativo**, responsabile della gestione amministrativa organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituto.

Nr. 1 **Il Direttore di Ragioneria** è preposto alla verifica dello stato di accertamento delle entrate e dell'andamento delle spese e attesta al Direttore Amministrativo la copertura degli impegni di spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti.

Agli **Uffici amministrativi** sono assegnate **nr. 8** unità con qualifica di Assistenti, impiegate nei settori: studenti-didattica; amministrazione-personale; contabilità-finanza-patrimonio.

## 4.GESTIONE DEL RISCHIO

### 4.1 Le aree di rischio obbligatorie (general)

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:

#### A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera

piazza S. Antonio 27 • 70043 Monopoli (Ba) • tel. 0804170791 0809303607 • fax 0809303366 • codice fiscale 93246150721

PEC: [conservatoriorota-monopoli@pec.it](mailto:conservatoriorota-monopoli@pec.it) • PEO: [rota@conservatoriodimonopoli.org](mailto:rota@conservatoriodimonopoli.org)





### 3. Conferimento di incarichi di collaborazione

#### B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

A queste sono state recentemente aggiunte le seguenti aree:

- Gestione delle entrate e delle spese del patrimonio
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Incarichi e nomine
- Affari legali e contenzioso

## 4.2 Aree di rischio specifiche del Conservatorio

Nelle tabelle che seguono vengono esplicitati i fattori di rischio e riportate le attività che alla data di elaborazione del presente Piano presentano:

- **bassi** rischi di corruzione, trattandosi di aree rigorosamente disciplinate da norme di legge o di regolamento che limitano fortemente la discrezionalità da parte degli organi accademici (Tabella A).
- **medi** rischi di corruzione, derivanti da maggiore ambito operativo discrezionale da parte di organi accademici (Tabella B).
- **alti** rischi di corruzione considerati tali in virtù della natura stessa delle attività, così come indicati nella bozza standard di piano triennale predisposta dall'A.N.AC. (Tabella C).



<b>TABELLA A – Settori e organi coinvolti</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>GRADO DI RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
Direttore di Ragioneria Settore Economato e Contabilità su indicazione del Direttore e del Direttore amministrativo per quanto di competenza	Pagamenti emolumenti e rimborsi a favore del personale del Conservatorio, di collaboratori e soggetti esterni	basso	Utilizzo di criteri oggettivi, controlli e verifiche sulla documentazione, sull'accertamento automatizzato delle presenze e sulle firme, sulla effettiva e completa realizzazione dei progetti. Verifica della tempistica
Direttore Amministrativo	Gestione patrimonio mobiliare	basso	Nomina di Commissioni preposte alle operazioni di discarico inventariale. Controlli periodici sul patrimonio
Uffici amministrativi. Settore personale su indicazione del Direttore e basso del Direttore amministrativo per quanto di competenza.	Concessione permessi e congedi	basso	Controlli sull'applicazione della normativa vigente dettata dai CCNL di comparto.
Uffici amministrativi Settore Didattica e Personale	Procedure rilascio certificazioni	basso	Forme di controllo e monitoraggio sul rispetto della normativa di riferimento

10

<b>TABELLA B – Settori e organi coinvolti</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>GRADO DI RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
Presidente Direttore Amministrativo R.U.P. Direttore di Ragioneria Ufficio Economato	Gestione delle diverse fasi amministrativo-contabili necessarie all'acquisizione in economia di beni e servizi sia mediante affidamenti diretti che mediante gara e procedure di evidenza pubblica. Pagamento a favore di fornitori.	medio	Utilizzazione del Portale Consp e MEPA. Composizione delle Commissioni di gara con meccanismo di rotazione. Applicazione del codice degli appalti e normativa di riferimento. Effettuazione di controlli obbligatori propedeutici al pagamento delle fatture. Rispetto dei termini per il pagamento.
Presidente, Direttore, Direttore Amministrativo e Direttore di Ragioneria	Compensi a carico del Fondo di Istituto.	medio	Applicazione di criteri oggettivi
Direttore	Selezioni borse di studio studenti	medio	Applicazione norme e regole predefinite dai bandi. Rotazione componenti Commissioni per la valutazione
Direttore Consiglio Accademico Consiglio	Conferimento incarichi didattica aggiuntiva a carico	medio	Applicazione disposizione della Contrattazione



d'Amministrazione	del bilancio del Conservatorio.		Nazionale Integrativa. Definizione di criteri in base a esigenze dell'offerta formativa su indirizzo del Consiglio Accademico
Uffici amministrativi – Economato e Ragioneria. Direttore amministrativo. Direttore di Ragioneria	Gestione attività contabili e cassa economale.	medio	Forme di controllo e monitoraggio sulla corretta applicazione del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio e delle norme di contabilità. Verifiche e controlli su atti e procedimenti
Presidente e Direttore amministrativo	Controllo generale sulla gestione economica finanziaria dell'Ente e sul patrimonio	medio	Applicazione disposizioni di Leggi e Regolamenti

<b>TABELLA C – Settori e organi coinvolti</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>GRADO DI RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
Direttore e Consiglio Accademico	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale docente.	alto	Applicazione di criteri oggettivi nel rispetto delle indicazioni ministeriali. Svolgimento di procedure di evidenza pubblica. Rotazione del personale nelle Commissioni
Direttore e Direttore amministrativo coadiuvati da uffici amministrativi	Affidamento incarichi esterni	alto	Svolgimento di procedure di evidenza pubblica. Rigorosi criteri oggettivi nella fase di individuazione del contraente

L'Istituzione è verificata periodicamente dai Revisori dei Conti che effettuano varie visite ogni anno, e sottoposta alla valutazione per quanto di competenza del Nucleo di Valutazione. Periodicamente con cadenza dai cinque ai sette anni, l'attività dell'Ente è controllata in modo capillare da un Dirigente del servizio ispettivo del M.E.F., con una presenza pluri giornaliera che in base alle precedenti ispezioni ha superato anche il mese.

## 5. CONTROLLO E PREVENZIONE DEL RISCHIO

A seguito dell'individuazione dei fattori di rischio si ritiene indispensabile avviare le strategie richieste dalla legge anticorruzione, pertanto, si delinea il seguente programma operativo triennale: avvio del piano formativo in tema di anticorruzione:



in adempimento alle prescrizioni della Legge 190/2012, il Conservatorio predisporrà percorsi di informazione/formazione rivolti al personale docente e tecnico-amministrativo, tenendo conto delle attività da esso svolte e delle corrispondenti responsabilità.

- Attuazione e integrazione degli specifici obblighi di trasparenza previsti dalla legge 190/2012: gli specifici obblighi che impongono all'amministrazione di assicurare i livelli essenziali di trasparenza sono assolti mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le informazioni rilevanti secondo prescrizioni di legge.

- Osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti:

Il Codice di Comportamento dei dipendenti è pubblicato sul sito WEB. L'Ente persegue l'intento di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, nonché il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 44, Legge 190/2012 e del D.P.R. n. 62 del 2013.

- Obblighi di informativa:

tutto il personale che opera nel Conservatorio è tenuto a riferire al Responsabile della prevenzione della corruzione notizie rilevanti che attengono a comportamenti atti a generare rischi di corruzione.

Il presente Piano è destinato a tutto il personale del Conservatorio di Musica "Nino Rota". Saranno, pertanto, applicate le misure idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni formulate e delle norme del Codice di Comportamento la cui diffusione, conoscenza e monitoraggio sarà effettuata a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Saranno altresì previste forme di presa d'atto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione da parte dei dipendenti sia al momento dell'assunzione sia per il personale in servizio con cadenza periodica. Ai fini del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile coinvolgerà il Direttore Amministrativo, il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria e di Biblioteca e tutto il personale degli uffici nelle azioni di analisi, valutazioni e proposta delle misure preventive da adottare. Per l'adempimento dei compiti di cui alla Legge 190/2012 il Responsabile può in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;

- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;

- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio del Conservatorio al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi. Sulla base delle esperienze maturate nel primo anno di applicazione del Piano, potrà essere prevista e regolamentata una procedura per le attività di controllo.

L'Ente adotta inoltre adeguate misure di monitoraggio delle procedure che potrebbero implicare ipotesi di corruzione, al fine di verificare periodicamente la corretta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti nei procedimenti amministrativi, nonché il rispetto del presente piano. Esse, in prima applicazione saranno le seguenti:

- analisi e verifica della completezza dei regolamenti dell'Istituto in vigore ed armonizzazione e integrazione degli stessi in ossequio ai principi della Legge 190/2012 e delle ulteriori novità normative.

- Analisi ed eventuale rivisitazione dei processi amministrativi.

- Verifica dell'attuazione della normativa in materia di conflitto di interessi nonché in materia di incompatibilità.



- Controllo del rispetto dei termini previsto dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e tempestiva rimozione di eventuali anomalie.
- Costante monitoraggio dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi di qualunque genere.

## **6. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

In attuazione di quanto previsto dalla Legge 190/2012 ed alla Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella figura del Direttore dell'Istituzione.

I dati relativi alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della Trasparenza devono essere inviati **esclusivamente** con il **Modulo ANAC Nomina RPC** compilato digitalmente in ogni suo campo e inviandolo esclusivamente alla casella e-mail anticorruzione@anticorruzione.it. e pubblicato sul sito web nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Compito del Responsabile è la predisposizione e l'aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Conservatorio, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Detto Piano viene successivamente trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicato sul sito internet dell'Istituzione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione nonché trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica in allegato al P.T.P.C. dell'anno successivo.

Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, tale documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

### **Gestione dei rischi**

- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione
- Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione
- Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione

### **Formazione in tema di anticorruzione**

- Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore
- Tipologia dei contenuti offerti
- Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione
- Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione

### **Codice di comportamento**

- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento



- Denunce delle violazioni al codice di comportamento
- Attività dell'ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

#### **Altre iniziative**

- Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi
- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

### **7. ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**

L'articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto whistleblower.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis prevede che:

- “1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*
- 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.*
- 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.*
- 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”*

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione: La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.



## **8. PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

Il decreto legislativo di modifica del d.lgs 33/2013 ha apportato significative modifiche ad una delle disposizioni più complesse, l'articolo 10: il programma triennale per la trasparenza sparisce come strumento di programmazione autonomo e a sé stante, per divenire, opportunamente, una semplice contenuto, per altro molto limitato, del triennale della prevenzione e della corruzione.

Stante la precedente formulazione della norma, per quanto fosse già possibile considerare il piano della trasparenza come una sezione del piano anticorruzione, molte amministrazioni avevano scelto di adottare due distinti piani: con i comprensibili oneri amministrativi e pericoli di duplicazione dei contenuti, oltre che del loro mancato coordinamento. Con la nuova formulazione del comma 1 sparisce il programma triennale per la trasparenza; basterà che ogni amministrazione indichi in una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Un taglio secco ad una serie di adempimenti realmente insostenibili, soprattutto per gli enti di minori dimensioni. Il taglio è talmente secco, che la novella abolisce, sempre molto opportunamente, il comma 2, che disciplinava i contenuti del programma triennale per la trasparenza e tanti problemi di natura operativa ed applicativa aveva creato agli operatori.

Salta anche totalmente la prima parte dell'originario testo del comma 3, che prevedeva complicati strumenti di coordinamento tra programma della trasparenza e strumenti di programmazione gestionale degli enti.

Il nuovo comma 3 conserva solo la previsione secondo la quale le amministrazioni attraverso i tanti, troppi, strumenti di programmazione che debbono gestire, hanno il compito di promuovere "maggiori livelli di trasparenza", considerando ciò come obiettivo strategico. A questo scopo, i programmi attuativi devono definire "obiettivi organizzativi e individuali", sì da garantire che le misure procedurali e organizzative del piano triennale anticorruzione costituiscono obiettivi per gli uffici e per i dirigenti titolari: dunque la promozione di maggiori livelli di trasparenza non deve mancare nella programmazione operativa e ai fini della valutazione del risultato.

Del resto, come prevede il comma 4 dell'articolo 10, le amministrazioni debbono garantire la massima trasparenza in ogni fase della gestione. Essa, pertanto, costituisce elemento connesso strettamente ed irrinunciabile dell'ordinario modo di gestire.

Il comma 5 entra nel dettaglio operativo, regolando adempimenti connessi alla trasparenza in particolare della gestione delle risorse e dei rapporti di lavoro.

Un primo adempimento consiste nella pubblicizzazione dei costi nell'erogazione dei servizi. Lo scopo è evidente e duplice: da un lato, indurre le amministrazioni a misurare appunto i costi di produzione; dall'altro a renderli conoscibili, così da consentire confronti ai cittadini e permettere di "mettere in concorrenza" i livelli di efficienza e produzione. Il legislatore vorrebbe che si giungesse ad una riduzione del costo dei servizi, cagionato dall'elevazione del tasso di utilizzo delle tecnologie dell'informazione, che dovrebbe comportare una riduzione del costo del lavoro.

Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto di riordino della trasparenza riprende in parte il contenuto del comma 8 dell'abolito articolo 11 del d.lgs. 150/2009, imponendo di pubblicare sul sito istituzionale nella sezione da denominare "Amministrazione trasparente":

**a)** non più il soppresso "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione", bensì il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;



- b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

In aggiunta ai sopraelencati adempimenti di carattere generale è atto dovuto pubblicare i seguenti dati:

- a) dati relativi i tassi di assenze del personale;
- b) dati informativi relativi al personale, mansionari etc;
- c) dati relativi alle selezioni pubbliche e correlate graduatorie;
- d) dati informativi sull'organizzazione e procedimenti;
- e) dati sulla gestione economica-finanziaria dei servizi pubblici resi;
- f) dati sulla gestione dei pagamenti;
- g) codice disciplinare dell'Istituzione.

Il Conservatorio, inoltre, intende incentivare l'utilizzo della posta elettronica ordinaria (PEO) e della posta elettronica certificata (PEC) quale strumenti più rapidi per ridurre i tempi e le distanze tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Il concetto di accessibilità totale delle informazioni pubbliche ha anche lo "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità"

16

### **8.1 – Piano della performance**

Per quanto concerne i dati relativi al Piano della Performance, ed all'Organismo Indipendente di Valutazione (artt.10, 11 co. 2 e 14 co. 6 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150), si rinvia a quanto stabilito nel Titolo III (artt. 10 e segg.) del D.P.C.M. 26.01.2011, ai sensi del quale per le finalità relative alla valutazione della performance dei Docenti degli Enti del Comparto A.F.A.M. l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, individua specifici obiettivi, indicatori e standard nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei Docenti delle Istituzioni A.F.A.M. Tale individuazione non risulta ad oggi effettuata. Nella stessa relazione dell' ANVUR sul piano della performance 2012-2014, si chiarisce che, stante le particolari caratteristiche del settore A.F.A.M., l'Agenzia ha avviato una fase istruttoria, intendendo sviluppare una riflessione sul sistema di valutazione delle Istituzioni, analogo a quello già definito per le Università. L'Organismo Indipendente di Valutazione non è previsto attualmente per il Comparto A.F.A.M.. In ogni caso il Conservatorio Nino Rota di Monopoli rispetta i criteri generali per la valutazione della performance, per la trasparenza e per l'attuazione del sistema premiale e selettivo.

### **8.2 – Accesso Civico**

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013) che, nella sua prima versione, prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in "amministrazione trasparenza" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto





**CONSERVATORIO DI MUSICA NINO ROTA DI MONOPOLI**  
*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica



stesso, corrispondesse “il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione. Questo tipo di accesso civico, che l'ANAC definisce “semplice”, oggi dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016 (Foia), è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013. Il comma 2, del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito “generalizzato”. Il comma 2 stabilisce che “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” seppur “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”. Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”. Chiunque può esercitarlo, “anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato” come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016 (a pagina 28).

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990. Come già precisato, il nuovo accesso “generalizzato” non ha sostituito l'accesso civico “semplice” disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal “Foia”. L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e “costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6). Al contrario, l'accesso generalizzato “si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3)”. La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990. L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso “documentale” di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo. La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. E' quella di porre “i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”. Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”. Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. “Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7). Nel caso dell'accesso documentale della legge

17



241/1990 la tutela può consentire “un accesso più in profondità a dati pertinenti”, mentre nel caso dell’accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono “consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni”. L’Autorità ribadisce la netta preferenza dell’ordinamento per la trasparenza dell’attività amministrativa: “la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni”. Quindi, prevede “ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l’accesso generalizzato”. L’Autorità, “considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso”, suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto trasparenza l’adozione, “anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione”.

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell’accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell’accesso civico “semplice” connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull’accesso generalizzato. Riguardo a quest’ultima sezione, l’ANAC consiglia di “disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato”. In sostanza, si tratterebbe di: individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso. Inoltre, l’Autorità, “al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso” invita le amministrazioni “ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative”. Quindi suggerisce “la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti” (ANAC deliberazione 1309/2016 paragrafi 3.1 e 3.2). Oltre a suggerire l’approvazione di un nuovo regolamento, l’Autorità propone il “registro delle richieste di accesso presentate” da istituire presso ogni amministrazione. Questo perché l’ANAC ha intenzione di svolgere un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato.

Quindi, a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni “è auspicabile pubblicino sui propri siti”. Il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione.

Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in “amministrazione trasparente”, “altri contenuti – accesso civico”. Secondo l’ANAC, “oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l’Autorità intende svolgere sull’accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le pubbliche amministrazioni che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività”.



### 8.3 – Il Garante della Privacy

Il Garante della privacy, che può essere chiamato ad intervenire nel caso l'accesso generalizzato possa recare pregiudizio a "dati personali", ha pubblicato il **documento n. 6495493** (in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) con il quale ha confermato la bontà della decisione di respingere la domanda d'accesso, presentata da un cittadino, a documenti relativi ad un procedimento disciplinare svolto nei riguardi di un dipendente pubblico.

L'articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2013, consente di rifiutare l'accesso generalizzato allo scopo di evitare pregiudizi concreti alla tutela, tra l'altro, della "protezione dei dati personali".

Qualora l'amministrazione decida di respingere la richiesta di accesso, anche solo parzialmente, l'interessato ha facoltà di proporre la "domanda di riesame" al responsabile anticorruzione il quale, qualora l'accesso sia stato negato per proteggere dati personali altrui, potrà esprimersi solo dopo aver raccolto il parere del Garante della privacy. Le medesime tutele sono riconosciute al "controinteressato".

Il parere n. 6495493 del Garante della privacy è stato richiesto dal responsabile anticorruzione di un comune in seguito alla domanda di riesame prodotta da un cittadino che si è visto negato l'accesso civico.

La domanda ha riguardato un procedimento disciplinare e la relativa sanzione, ed è stata rigettata per tutelare i dati personali del dipendente censurato.

Tra l'altro, **è interessante segnalare che il controinteressato, il dipendente sanzionato titolare dei suddetti dati personali, non aveva prodotto alcuna opposizione all'accesso.**

Come già precisato, l'accesso può essere rifiutato per tutelare l'interesse privato alla protezione dei dati personali. Si definisce dato personale "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (articolo 4, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 196/2003). Le informazioni riferibili a persone giuridiche, enti e associazioni, non rientrano in tale nozione. Ne consegue che, ai fini della tutela dei dati personali, possono essere "controinteressate" esclusivamente le persone fisiche.

Nelle Linee guida, l'ANAC ha precisato che "la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento, quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l'accesso generalizzato, deve essere effettuato "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale [...]", ivi inclusi il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione".

E' necessario considerare che secondo l'articolo 3, del decreto legislativo 33/2013, i dati e i documenti forniti al richiedente, in attuazione dell'accesso generalizzato, sono considerati e divengono "pubblici", sebbene il loro ulteriore trattamento vada effettuato nel rispetto dei limiti in materia di protezione dei dati personali.

Di conseguenza, il Garante non può che rimarcare che secondo l'ANAC: "Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto". A titolo d'esempio, tali conseguenze potrebbero consistere in azioni da parte di terzi nei confronti



dell'interessato, o situazioni che potrebbero determinare svantaggi personali o sociali. In tale quadro, le linee guida raccomandano di valutare "l'eventualità che l'interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate".

Per accertare il pregiudizio che potrebbe derivare all'interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l'ente deve far riferimento a diversi parametri tra i quali "anche la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali si chiede di accedere, nonché il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l'attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati". Inoltre, è precisato che "nel valutare l'impatto nei riguardi dell'interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di quest'ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati".

Come già precisato, il caso sottoposto al Garante ha riguardato il rifiuto di accedere agli atti relativi ad una sanzione disciplinare comminata ad un dipendente comunale, contro la quale, tra l'altro, pendeva il ricorso del dipendente davanti al Giudice del Lavoro.

Il Garante della privacy ha ritenuto che la conoscenza delle informazioni contenute negli atti della sanzione, unita al regime di pubblicità dei documenti oggetto d'accesso generalizzato, potesse determinare un reale pregiudizio per la tutela della protezione dei dati personali, anche considerando la natura disciplinare del procedimento e la circostanza che per lo stesso fosse ancora pendente il contenzioso.

Pertanto, il Garante ha confermato la decisione assunta dal comune di respingere la domanda d'accesso generalizzato precisando, tra l'altro, che "i predetti atti, salvo specifiche eccezioni, sono preclusi finanche all'accesso "documentale" ai sensi della legge n. 241/1990 dalla normativa di attuazione adottata da diverse amministrazioni, che dovrebbe consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti".

Il Garante, nel proprio parere, ha sottolineato che il soggetto controinteressato, il detentore dei dati personali, pur avendo ricevuto la comunicazione della domanda di accesso non ha presentato alcuna opposizione. Ciò nonostante, l'amministrazione ha correttamente rigettato la domanda di accesso generalizzato.

Nella deliberazione n. 1309/2016 l'ANAC ha precisato che le eventuali motivazioni addotte dal controinteressato costituiscono solo "un indice della sussistenza" del pregiudizio concreto ai dati personali "la cui valutazione però spetta all'ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato". Conseguentemente, l'omessa opposizione del controinteressato non fa venir meno l'obbligo dell'amministrazione di valutare la sussistenza dei limiti previsti dalla normativa all'accesso. In ogni caso, l'opposizione dei controinteressati deve essere motivata e fondarsi sempre su un "pregiudizio concreto" per almeno uno degli interessi privati elencati all'articolo 5-bis.

Al contempo, l'amministrazione non può motivare il rifiuto all'accesso riferendosi al generico "mancato consenso del controinteressato" ma deve sempre argomentare la lesione per un interesse privato di cui all'articolo 5-bis.

Il comma 6, dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013, prevede l'ipotesi di "accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato". **La normativa, quindi, demanda sempre all'amministrazione la decisione di accogliere o respingere l'accesso.** Il Garante



della privacy è tornato ad occuparsi di accesso civico generalizzato con il documento n. 6693221 (pubblicato in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) relativo al provvedimento del 28 giugno 2017 n. 295.

Il documento del Garante ribadisce la necessità di distinguere e separare l'“accesso civico”, normato dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013, e l'“accesso agli atti tradizionale” disciplinato ancora oggi dalla legge 241/1990. I professionisti delle pubbliche amministrazioni non devono, e non possono, confondere i due istituti sovrapponendoli.

Il Garante della protezione dei dati personali si è espresso con il provvedimento n. 6693221 perché sollecitato dal responsabile anticorruzione di un comune al quale si è rivolto, con domanda di riesame, un controinteressato. Questi, invocando la tutela di dati personali, si è opposto alla decisione del comune di accogliere, seppur parzialmente, l'accesso ai documenti di un procedimento relativo ad abusi edilizi.

La domanda di accesso, come inammissibilmente capita, non era qualificata. L'interessato, che tra l'altro corrispondeva alla persona che gli abusi edilizi li aveva segnalati, non aveva specificato se intendeva attivare l'accesso generalizzato del Foia o l'accesso documentale della legge 241/1990 (ma ciò è più che comprensibile: gli istituti vengono confusi dagli addetti ai lavori, figuriamoci dai cittadini...).

Il comune inizialmente ha ritenuto si trattasse di accesso documentale e, quindi, ha notificato al controinteressato la copia della domanda facendo riferimento alla legge 241/1990 ed al DPR 184/2006.

Il soggetto controinteressato, puntualmente, si è opposto sostenendo che gli atti riguardassero esclusivamente la sua sfera personale e privata.

Il comune, a questo punto, ha fatto confusione ed ha sovrapposto accesso civico e accesso di tipo tradizionale. Ha accolto l'accesso, seppur limitatamente ad un unico documento, ritenendo che la richiesta non pregiudicasse “la tutela di interessi privati in quanto gli atti richiesti non [rientrano] tra le fattispecie escluse dall'articolo 24 della legge 241/1990 e dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2013”.

Il Garante ha rilevato che la richiesta di accesso aveva ad oggetto “documenti attinenti a un procedimento amministrativo” e che, considerando il contenuto della notifica inviata al controinteressato, il comune ha istruito la procedura come domanda formulata ai sensi della legge 241/1990 cosa che, tra l'altro, ha permesso al controinteressato di invocare l'inesistenza dell'interesse qualificato dell'istante. Successivamente però, il comune ha motivato l'accoglimento della domanda sia con riferimento alla legge 241/1990, sia con riferimento al “decreto trasparenza” e ai limiti dell'accesso civico generalizzato. Pertanto, contrariamente a quanto affermato nelle Linee guida dell'ANAC, “l'amministrazione destinataria dell'istanza non ha tenuto distinta la disciplina dell'accesso civico (d.lgs. 33/2013) da quella dell'accesso ai documenti amministrativi (legge 241/1990), confondendo i relativi piani”.

Il caso esaminato dal Garante è significativo. Il comune, ricevuta una domanda priva di qualificazione, ha avviato l'iter ritenendo (correttamente) che l'accesso fosse di tipo documentale e che quindi la normativa da applicare fosse la legge 241/1990. A quel punto, ancor prima di avviare il sub-procedimento di notifica ai controinteressati, gli uffici avrebbero dovuto chiedere all'interessato di integrare o ripetere la domanda con la dimostrazione dell'interesse diretto concreto ed attuale all'accesso, in assenza del quale la domanda sarebbe stata da rigettare.



#### **8.4 – Procedimento di elaborazione e di adozione del programma: OBIETTIVI**

La rappresentazione delle fasi è sinteticamente illustrata nell'allegato al presente Programma. Il Direttore è individuato quale “Responsabile della Trasparenza” con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale (Delibera Civit n 2/2012). A tal fine, il Direttore promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell'Ente.

Al Direttore compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma e l'attuazione delle relative previsioni (Delibera Civit n 2/2012).

Obiettivi:

- Miglioramento dei servizi agli studenti (In tale settore devono essere previsti una serie di interventi, alcuni già in essere che devono solo essere perfezionati e altri da realizzarsi nel medio termine);

- Armonizzazione dei processi di produzione dei servizi agli studenti (tale attività non può limitarsi ad un solo anno ma deve essere prevista come percorso in continua evoluzione calibrando gli interventi sugli stadi di avanzamento raggiunti); -

Normalizzazione della modulistica (la modulistica già a partire dagli anni scorsi è scaricabile interamente dal sito e i modelli sono redatti in funzione di una eventuale interconnessione dei dati).

- Implementazione e sviluppo di un sistema informatico di gestione dei servizi; - Avvio di un processo di cooperazione per la scelta delle best - practice e per la loro diffusione;

- Il portale dello studente dove mettere in rete tutti i servizi a vantaggio degli studenti al fine di rendere una più efficace organizzazione dei servizi. A tal riguardo nell'a.a. 2013/2014 è stato attivato il servizio di didattica on-line destinato a tutti gli studenti del Conservatorio.

L'attivazione del servizio on-line affidata ad un portale di riferimento, consente di effettuare tutte le procedure di segreteria, alcune già in essere e altre in attesa di autorizzazione, nella fattispecie:

- ATTIVAZIONE AMMISSIONE ON- LINE: registrazione dati personali, scelta del corso e notifica e.mail;

- IMMATRICOLAZIONE ON-LINE: possibilità di immatricolarsi compilando tutta la modulistica on-line prevista;

- ISCRIZIONE ESAMI ON-LINE: domanda di iscrizione agli esami tramite il portale ISIDATA, previa distribuzione della password agli studenti abilitati;

- STAMPA CERTIFICATI: gli studenti possono produrre direttamente dal portale autocertificazioni on-line tramite le credenziali d'accesso.

#### **8.5 – Diffusione nell'utilizzo della PEO e PEC**

Si tratta di un obiettivo tendente alla facilitazioni nella divulgazione delle informazioni e della comunicazione.

La PEO viene utilizzata per tutte le comunicazioni ufficiali pervenute al Conservatorio.

La PEC verrà utilizzata per tutte le comunicazioni che richiedono la ricevuta di ritorno. Le istanze e le dichiarazioni alla pubblica amministrazione trasmesse mediante utilizzo della PEC sono, infatti, equivalenti alle istanze ed alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.



## **8.6 – Customer satisfaction**

Fermo restando la fondamentale valenza di indirizzo manifestata dalla relazione annuale del Nucleo di valutazione, si prevede di attivare indagini di customer satisfaction per la verifica della soddisfazione degli studenti e di capacità di ricezione da parte dell'istituto dei suggerimenti eventualmente pervenuti.

## **8.7 – Gestione presenze**

Già da diversi anni è attivo il sistema di rilevazione automatizzato delle presenze dei dipendenti attraverso un meccanismo di rilevazione informatizzato.

## **8.8 – Giornata della trasparenza**

L'Istituto si attiverà per realizzare una prima giornata della trasparenza da tenersi in data da definirsi, che potrebbe coincidere con il servizio di orientamento dedicato agli studenti e per tutti coloro i quali sono i principali portatori di interesse del Conservatorio di Musica, denominato gli "open days" del Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli, manifestazione già sperimentata con successo nei due precedenti anni, in cui per alcune giornate sono organizzati concerti, lezioni-concerto, visite guidate al Conservatorio e ascolto guidato di lezioni.

## **8.9 – Albo pretorio on-line**

L'art. 32 della legge n. 69/2009 prevede l'obbligo di pubblicazione nel proprio sito informatico di atti e provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale a partire dal gennaio 2011. Le finalità attengono sia alla modernizzazione dell'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica.

## **8.8 – Albo fornitori on-line**

Nel 2014 è stato reso esecutivo l'albo fornitori on-line. Contiene elenchi di operatori economici, suddivisi per categorie, da invitare alle procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006.

Consente di assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori, disporre di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permetta di individuare rapidamente i fornitori da coinvolgere nel processo di approvvigionamento, snellire l'iter delle procedure di gara, realizzare risparmi dei costi legati alla produzione della documentazione cartacea, anche per evidenti finalità di ordine ambientale. I requisiti di iscrizione all'Albo prevedono che i soggetti interessati siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. L'iscrizione per gli operatori economici interessati alla fornitura di beni e di servizi sarà effettuata per categorie e sottocategorie merceologiche e di servizi e per classi di importo con riferimento all'attività esercitata dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato dalla ditta richiedente. L'Albo deve essere periodicamente



aggiornato, almeno annualmente, con l'emissione di appositi avvisi, da pubblicare sull'Albo Pretorio on-line in cui saranno invitati ad iscriversi i fornitori, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. La richiesta di iscrizione, da presentare in modalità on line, dovrà essere compilata secondo le modalità indicate dai rispettivi avvisi, pubblicati sull'albo ufficiale del sito dell'Istituzione. Il possesso dei requisiti è dichiarato in sede di domanda con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. L'Amministrazione effettuerà i dovuti controlli tramite consultazione delle banche dati disponibili. L'iscrizione si intenderà effettiva se, nel termine di trenta giorni la domanda non sia stata rigettata con provvedimento motivato, e conserva efficacia fino alla scadenza del terzo anno solare successivo a quello in cui è stata concessa.

### **8.9 – Servizi di biblioteca**

La Biblioteca è fruibile dai docenti e dagli studenti del Conservatorio secondo gli orari affissi in Conservatorio e pubblicati sul sito. Su appuntamento sono ammessi anche gli esterni alla consultazione dei fondi archivistici e musicali (Fondo Orazio Fiume e Fondo Vanna Rota) di particolare importanza per lo studio della storia musicale del territorio. La Biblioteca offre i servizi di consultazione in sede, prestito domiciliare, informazione e consulenza bibliografica da parte del docente bibliotecario. Nel corso del triennio si prevede l'ultimazione della catalogazione dell'intero patrimonio della Biblioteca, in particolare del materiale audio, e l'inserimento del catalogo sul sito del Conservatorio in attesa di un prossimo inserimento nella rete SBN, dato che le finalità istituzionali del Sistema Bibliotecario sono quelle di garantire un adeguato supporto alla didattica e alla ricerca, assicurando l'incremento e la fruizione del patrimonio bibliografico e di documentazione utilizzando in modo armonico le risorse umane e finanziarie che ha a disposizione. Ulteriori obiettivi da realizzarsi nel medio- lungo termine saranno il costante incremento del patrimonio librario, con particolare riguardo alle esigenze dell'attività didattica, della produzione artistica e della documentazione della storia locale, e la realizzazione, previa l'acquisizione di idonei spazi, di postazioni multimediali per la fruizione del patrimonio audio-video della Biblioteca.

24

Monopoli, 31/01/2019

**IL DIRETTORE**  
**M° Roberto De Leonardis**